



Bruxelles, 28.11.2019
COM(2019) 619 final

ANNEXES 1 to 16

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

ALLEGATO I

Condizioni specifiche applicabili alle navi da cattura che praticano attività di pesca ai sensi dell'articolo 18

- (1) Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:
 - il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006;
 - il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008;
 - il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008. Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.
- (2) Ogni Stato membro può ripartire:
 - non più del 7 % del suo contingente di tonno rosso tra le proprie tonniere con lenze e canne e i propri pescherecci con lenze trainate. Per la Francia, un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm può essere catturato dai pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m operanti nel golfo di Biscaglia;
 - non più del 2 % del suo contingente di tonno rosso tra i propri pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo.
- (3) La Croazia può ripartire al massimo il 7 % del suo contingente tra le proprie navi da cattura nell'Adriatico a fini di allevamento, con un limite di tolleranza per gli esemplari di tonno rosso di peso minimo pari a 6,4 kg o di lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.
- (4) Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne ed i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:
 - il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;
 - ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che è incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato in modo leggibile ed indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente tonno.

ALLEGATO II
Obblighi relativi al giornale di bordo

A. NAVI DA CATTURA

Specifiche minime per il giornale di pesca:

- (1) il giornale di pesca è composto da fogli numerati;
- (2) il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'arrivo in porto;
- (3) il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;
- (4) una copia dei fogli resta nel giornale di pesca;
- (5) il giornale di pesca relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

- (1) nome e indirizzo del comandante;
- (2) date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
- (3) nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);
- (4) attrezzo da pesca:
 - (a) tipo in base al codice FAO;
 - (b) dimensioni (ad esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);
- (5) operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - (a) attività (ad esempio: pesca, navigazione);
 - (b) posizione: posizioni giornaliere esatte (in gradi e primi), registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
 - (c) registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:
 - codice FAO,
 - peso arrotondato in kg per giorno,
 - numero di esemplari per giorno;per le tonniere con reti a circuizione, i suddetti dati sono registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;
- (6) firma del comandante;
- (7) modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
- (8) nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:

- (1) date e porto di sbarco/trasbordo;

- (2) prodotti:
 - (a) specie e presentazione in base al codice FAO;
 - (b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;
- (3) firma del comandante o dell'agente del peschereccio;
- (4) in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

- (1) data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;
- (2) prodotti:
 - (a) identificazione delle specie in base al codice FAO;
 - (b) numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;
- (3) nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;
- (4) nome e numero ICCAT dell'azienda di destinazione;
- (5) nel caso di un'operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:
 - (a) per la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:
 - il quantitativo delle catture salpate a bordo;
 - il quantitativo delle catture imputate al contingente individuale;
 - i nomi degli altri pescherecci partecipanti all'operazione di pesca congiunta;
 - (b) per le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:
 - il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e il numero ICCAT di tali navi;
 - l'indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie;
 - il quantitativo delle catture imputate ai contingenti individuali;
 - il nome e il numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

B. RIMORCHIATORI

- (1) Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l'ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell'altro peschereccio o degli altri pescherecci partecipanti, l'azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.
- (2) Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.
- (3) Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

C. NAVI AUSILIARIE

- (1) Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l'ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell'azienda o della tonnara con la quale opera in associazione.
- (2) Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

D. NAVI OFFICINA

- (1) Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l'ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.
- (2) Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.
- (3) Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l'ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.
- (4) Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.

ALLEGATO III
Formulario di dichiarazione delle catture

Formulario di dichiarazione delle catture												
Bandiera	Numero ICCAT	Nome del peschereccio	Inizio del periodo di dichiarazione	Fine del periodo di dichiarazione	Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione	Data di cattura	Luogo di cattura		Catture			Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)
							Latitudine	Longitudine	Peso (kg)	Numero di esemplari	Peso medio (kg)	

ALLEGATO IV

Modulo di domanda per l'autorizzazione a partecipare ad un'operazione di pesca congiunta

Operazione di pesca congiunta								
Stato di bandiera	Nome del peschereccio	N. ICCAT	Durata dell'operazione	Identità degli operatori	Contingente individuale del peschereccio	Criterio di ripartizione per peschereccio	Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione	
							PCC	N. ICCAT

Data ...

Convalida dello Stato di bandiera ...

ALLEGATO VI
Dichiarazione di trasferimento ICCAT

N. del documento	Dichiarazione di trasferimento ICCAT		
1. TRASFERIMENTO DI TONNO ROSSO VIVO DESTINATO ALL'ALLEVAMENTO			
Nome del peschereccio: Indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizzazione al trasferimento dello Stato membro di bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna: N. del giornale di pesca: N. dell'operazione di pesca congiunta:	Nome della tonnara: N. di registro ICCAT:	Nome del rimorchiatore: Indicativo di chiamata: Bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna:	Nome dell'azienda di destinazione: N. di registro ICCAT: Numero della gabbia:
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO			
Data: __/__/____	Luogo/Posizione:	Porto:	Latitudine: Longitudine:
Numero di esemplari:		Specie:	Peso:
Tipo di prodotto: Vivo <input type="checkbox"/> Intero <input type="checkbox"/> Eviscerato <input type="checkbox"/> Altro (specificare):			
Nome e firma del comandante del peschereccio/dell'operatore della tonnara/dell'operatore dell'azienda:	Nome e firma del comandante del peschereccio ricevente (rimorchiatore, nave officina, nave da trasporto):	Nome, numero ICCAT e firma degli osservatori:	
3. ULTERIORI TRASFERIMENTI			
Data: __/__/____	Luogo o posizione:	Porto:	Latitudine: Longitudine:
Nome del rimorchiatore:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT
N. di autorizzazione al trasferimento dello Stato cui fa capo l'azienda:	Identificazione esterna:	Nome e firma del comandante del peschereccio ricevente:	
Data: __/__/____	Luogo o posizione:	Porto:	Latitudine: Longitudine:
Nome del rimorchiatore:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT
N. di autorizzazione al trasferimento dello Stato cui fa capo l'azienda:	Identificazione esterna:	Nome e firma del comandante del peschereccio ricevente:	
4. GABBIE COMPARTIMENTATE			
N. della gabbia cedente:	Kg:	Numero di esemplari:	
Nome del rimorchiatore cedente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente:	Kg:	Numero di esemplari:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente:	Kg:	Numero di esemplari:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente:	Kg:	Numero di esemplari:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:

ALLEGATO VII
Informazioni minime per le autorizzazioni di pesca¹

A. IDENTIFICAZIONE

- (1) Numero di immatricolazione ICCAT;
- (2) nome del peschereccio;
- (3) numero di immatricolazione esterno (lettere e numero).

B. CONDIZIONI DI PESCA

- (1) Data di emissione;
- (2) periodo di validità;
- (3) condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale.

		Dal ../../	Dal ../../	Dal ../../	Dal ../../	Dal ../../	Dal ../../
		al ../../	al ../../	al ../../	al ../../	al ../../	al ../../
Zone							
Specie							
Attrezzo da pesca							
Altre condizioni							

¹ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011.

ALLEGATO VIII
Programma di osservazione regionale ICCAT

NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

- (1) Per poter svolgere i propri compiti ogni osservatore regionale dell'ICCAT deve essere in possesso:
- (a) di un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
 - (b) di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;
 - (c) della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
 - (d) di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell'azienda sottoposta a osservazione.

OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

- (2) L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:
- (a) aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall'ICCAT;
 - (b) essere cittadino di uno degli Stati membri ma, per quanto possibile, non dello Stato in cui ha sede l'azienda o la tonnara o dello Stato di bandiera della tonniera con reti a circuizione. Tuttavia, se il tonno rosso è prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l'osservatore regionale dell'ICCAT che sovrintende al prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell'azienda;
 - (c) essere in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;
 - (d) essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dall'ICCAT;
 - (e) non avere interessi attuali finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.

COMPITI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

- (3) L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:
- (a) l'osservatore a bordo di una tonniera con reti a circuizione controlla che la tonniera rispetti le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:
 - (1) qualora osservi una possibile violazione delle raccomandazioni ICCAT, ne informa tempestivamente la società incaricata di attuare il programma di osservazione regionale, la quale trasmette immediatamente tale informazione alle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;
 - (2) registra le attività di pesca e riferisce al riguardo;
 - (3) osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

- (4) stila un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione;
 - (5) avvista e prende nota dei pescherecci eventualmente operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
 - (6) registra le attività di trasferimento e riferisce al riguardo;
 - (7) verifica la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento;
 - (8) osserva i prodotti trasferiti ed effettua una stima dei medesimi, anche esaminando le videoregistrazioni;
 - (9) verifica e registra il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato;
 - (10) svolge attività scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dalla commissione ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS;
- (b) l'osservatore regionale dell'ICCAT operante presso l'azienda e la tonnara verifica che queste rispettino le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:
- (1) verifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e nel BCD, anche esaminando le videoregistrazioni;
 - (2) certifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento, nonché nei BCD;
 - (3) stila un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende e delle tonnare;
 - (4) controfirma le dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e i BCD unicamente se le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1;
 - (5) svolge attività scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni dell'SCRS;
 - (6) registra e verifica la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunica qualsiasi segno di asportazione recente di marcature;
- (c) redige rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente punto e offre al comandante e all'operatore dell'azienda la possibilità di inserirvi eventuali informazioni pertinenti;
- (d) presenta al segretariato il rapporto generale di cui alla lettera c) entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;
- (e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione ICCAT.
- (4) L'osservatore regionale dell'ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell'ICCAT.

- (5) L'osservatore regionale dell'ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato al quale fa capo l'azienda e che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio o sull'azienda cui egli è assegnato.
- (6) L'osservatore regionale dell'ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell'azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell'ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell'azienda di cui al punto 7 del presente allegato e all'articolo 38.

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

- (7) Gli Stati membri responsabili della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell'ICCAT:
 - (a) abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e della tonnara, nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;
 - (b) abbiano accesso, su richiesta, alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo del peschereccio al quale sono assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3 del presente allegato:
 - (1) strumenti per la navigazione via satellite,
 - (2) schermi radar, quando in uso,
 - (3) mezzi di comunicazione elettronici;
 - (c) beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;
 - (d) dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT

- (8) Tutti i costi derivanti dalle attività degli osservatori regionali dell'ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o degli armatori delle tonniere con reti a circuizione.

ALLEGATO IX

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale, svoltasi a Marrakech nel 2008, l'ICCAT ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I. INFRAZIONI GRAVI

- (1) Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:
 - (a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;
 - (b) assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;
 - (c) pesca in zona di divieto;
 - (d) pesca in periodo di divieto;
 - (e) cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;
 - (f) violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;
 - (g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
 - (h) falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;
 - (i) occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;
 - (j) infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;
 - (k) assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;
 - (l) manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
 - (m) altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;
 - (n) pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;
 - (o) interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;
 - (p) attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione;



- (q) trasbordo in mare.
- (2) Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di un peschereccio, l'ispettore autorizzato osservi un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze l'ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
 - (3) L'ispettore dell'ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.
 - (4) Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un'indagine.
 - (5) Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione europea, la quale inoltra l'informazione al segretariato dell'ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.

II. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

- (6) Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.
- (7) Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.
- (8) Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.
- (9) Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso, il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

- (10) Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.
- (11) Al momento dell'imbarco, l'ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L'ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.
- L'ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all'ispezione, l'ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l'assistenza necessaria. L'ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.
- (12) Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT, l'ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
- (13) L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.
- (14) L'ispettore svolge i suoi compiti nell'ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; tuttavia, egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.
- (15) I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.
- (16) a) Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito della raccomandazione recepita dal presente regolamento nell'anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

- b) Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT [18-02]² e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia, l'attuazione del programma è sospesa tra due parti contraenti qualora una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.
- (17) a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati conformemente alla regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.
- b) L'ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.
- (18) L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.
- (19) L'ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.
- (20) Se necessario, l'ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.
- (21) Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

<p>INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNA</p>  <p>ICCAT</p> <p>Inspector Identity Card</p> <p>Contracting Party:</p> <p>Inspector Name:</p> <p>Card n°:</p> <p>Issue Date: Valid five years</p> <p>Photograph</p>		 <p>ICCAT</p> <p>The holder of this document is an ICCAT inspector duly appointed under the terms of the Scheme of Joint International Inspection and Surveillance of the International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna and has the authority to act under the provision of the ICCAT Control and Enforcement measures.</p> <p>..... ICCAT Executive Secretary Issuing Authority</p> <p>..... Inspector</p>
--	--	---

²

<https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2018-02-e.pdf>

ALLEGATO X

Norme minime relative alle procedure di videoregistrazione

Operazioni di trasferimento

- (1) Terminata l'operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
- (2) La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall'operatore dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.
- (3) Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l'altra all'osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest'ultima accompagna la dichiarazione di trasferimento e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.
- (4) All'inizio e/o alla fine di ogni videoregistrazione è visualizzato il numero dell'autorizzazione al trasferimento ICCAT.
- (5) Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l'ora e la data della registrazione stessa.
- (6) La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio del trasferimento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.
- (7) La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di trasferimento.
- (8) La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
- (9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuato un nuovo trasferimento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente.

Operazioni di ingabbiamento

- (1) Terminata l'operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
- (2) L'originale della registrazione è conservato dall'azienda, se del caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.
- (3) Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT assegnato all'azienda.
- (4) All'inizio e/o alla fine di ogni videoregistrazione è visualizzato il numero dell'autorizzazione di ingabbiamento dell'ICCAT.

- (5) Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l'ora e la data della registrazione stessa.
- (6) La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.
- (7) La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di ingabbiamento.
- (8) La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
- (9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia dell'azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell'azienda.

ALLEGATO XI

Norme e procedure riguardanti i sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento

A. Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

Ai fini dell'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell'articolo 50 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni.

- (1) L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.
- (2) Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza.
- (3) Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse) è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L'algoritmo/gli algoritmi più aggiornati definiti dall'SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l'operazione di ingabbiamento.
- (4) La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.
- (5) Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di $\pm 5\%$.
- (6) La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, segnatamente: l'intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L'SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.
- (7) Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

B. Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

- (1) Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell'operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un'unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato Membro, salvo se diversamente

concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all'operazione di pesca congiunta.

(2) Lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

(a) Una relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

- informazioni di carattere generale: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;
- informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia.

(b) I risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato.

(c) Un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente:

- informazioni generali sull'operazione: numero dell'operazione di ingabbiamento, nome dell'azienda, numero della gabbia, numero BCD, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell'operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;
- algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;
- raffronto tra i quantitativi dichiarati nel BCD e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: $(\text{sistema stereoscopico-BCD}) / \text{sistema stereoscopico} * 100$);
- margine di errore del sistema;
- nel caso di rapporti sull'operazione di ingabbiamento relativi a operazioni di pesca congiunte o tonnare, l'ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

(3) Al ricevimento del rapporto sull'operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti.

(a) Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

- non è emesso alcun ordine di rilascio;
- il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

(b) Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

- è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;
- le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all'articolo 40, paragrafo 2, e nell'allegato XII;

- una volta effettuate le operazioni di rilascio, il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, da cui è detratto il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.
- (c) Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
- non è emesso alcun ordine di rilascio;
 - il BCD è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.
- (4) Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.
- (5) In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un'operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un'operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell'intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch'essi modificati per tener conto di tali differenze.
- I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l'operazione di rilascio sono anch'essi modificati per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati.

ALLEGATO XII
Protocollo per le operazioni di rilascio

- (1) Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT, che redige un rapporto e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT unitamente alla videoregistrazione.
- (2) Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda chiede l'invio di un osservatore regionale dell'ICCAT.
- (3) Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo trasmette alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.
- (4) Prima che venga effettuata un'operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l'utilizzo di fotocamere convenzionali o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.
- (5) Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L'operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell'operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.
- (6) terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all'articolo 40, paragrafo 2, e nel presente allegato.

ALLEGATO XIII
Trattamento del pescato morto

Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di bordo del peschereccio e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.

Registrazione/trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

- (1) All'operatore del rimorchiatore è consegnato il BCD compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento – compreso il pescato "morto").

I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il BCD è accompagnato dall'originale della dichiarazione di trasferimento ICCAT (*ICCAT Transfer Declaration - ITD*) conformemente alle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi indicati nell'ITD (tonno trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente BCD.

- (2) La parte del BCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all'operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del BCD sono accompagnati da una copia dell'ITD.
- (3) I quantitativi di pesci morti sono registrati nel BCD del peschereccio che ha effettuato la cattura o, nel caso di un'operazione di pesca congiunta, nel BCD delle navi da cattura o di un peschereccio battente un'altra bandiera che partecipa a tale operazione.

ALLEGATO XV

Norme minime per l'istituzione di un sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT⁴

- (1) Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell'ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un sistema di controllo dei pescherecci (*Vessel Monitoring System*, di seguito "VMS") per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:
- (a) impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera per far sì che quest'ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio;
 - (b) provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:
 - l'identificazione del peschereccio;
 - la posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; e
 - la data e l'ora;
 - (c) garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite;
 - (d) garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai propri pescherecci durante l'esercizio in acque soggette alla giurisdizione di tale Stato siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l'attività. Nell'attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi;
 - (e) al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui al punto 1, lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione e il CCP dello Stato costiero si scambiano le informazioni necessarie per contattarsi e si comunicano reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l'eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

⁴ Cfr.: raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.

- (2) Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei suoi pescherecci.
- (3) Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:
 - (a) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso;
 - (b) i dati VMS non siano in alcun modo modificati;
 - (c) le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;
 - (d) il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all'hardware del peschereccio e l'alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e
 - (e) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione.
- (4) In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l'evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall'elenco dei grandi pescherecci autorizzati (elenco LSFV, *large scale fishing vessels*), oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell'elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l'autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato ad iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.
- (5) Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).
- (6) Lo Stato membro o la PCC può autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informa preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere riattivato e ricevere e trasmettere almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.

ALLEGATO XVI

Tavola di concordanza tra il regolamento (UE) 2016/1627 e il presente regolamento

Regolamento (UE) 2016/1627	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	-
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 15
Articolo 11	Articolo 16 e allegato I
Articolo 12	Articolo 16 e allegato I
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 25
Articolo 21	Articolo 4
Articolo 22	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 27

Articolo 24	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 35
Articolo 28	Articolo 36
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 32
Articolo 31	Articolo 33
Articolo 32	Articolo 34
Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35	Articolo 42
Articolo 36	Articolo 43
Articolo 37	Articolo 50
Articolo 38	Articolo 41
Articolo 39	Articolo 44
Articolo 40	Articolo 45
Articolo 41	Articolo 45
Articolo 42	Articolo 46
Articolo 43	Articolo 47
Articolo 44	Articolo 48
Articolo 45	Articolo 49
Articolo 46	Articolo 50
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articolo 55
Articolo 49	Articolo 56

Articolo 50	Articolo 37
Articolo 51	Articolo 38
Articolo 52	Articolo 57
Articolo 53	Articolo 14
Articolo 54	Articolo 58
Articolo 55	Articolo 59
Articolo 56	Articolo 61
Articolo 57	Articolo 62
Articolo 58	Articolo 63
Articolo 59	Articolo 67
Articolo 60	Articolo 69
Articolo 61	Articolo 70
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato V
Allegato IV	Allegato VI
Allegato V	Allegato III
Allegato VI	Allegato IV
Allegato VII	Allegato VIII
Allegato VIII	Allegato IX
Allegato IX	Allegato X
Allegato X	Allegato XI
Allegato XI	Allegato XII
Allegato XII	Allegato XIII